

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1077)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati,  
nella seduta del 4 aprile 1973 (V. Stampato n. 1621)*

**presentato dal Ministro della Difesa**

(TANASSI)

**di concerto col Ministro della Marina Mercantile**

(LUPIS)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 13 aprile 1973*

**Modifica dell'articolo 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178,  
sull'ordinamento della marina militare**

### DISEGNO DI LEGGE

#### *Articolo unico.*

La lettera *e-bis*) dell'articolo 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, aggiunta con l'articolo unico della legge 1° ottobre 1969, n. 698, è sostituita dalla seguente:

« *e-bis*) armare le unità navali assegnate al servizio delle capitanerie di porto ed

iscritte nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare, nonchè farne assumere il comando, per l'assolvimento dei compiti di istituto, a propri ufficiali in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del comando navale di tali unità e che provengano dal Corpo di stato maggiore della Marina militare o abbiano conseguito il titolo professionale di capitano di lungo corso ovvero abbiano ottenuto apposita abilitazione dopo un corso teorico-pratico in base a norme ed a programmi da stabilirsi con determinazione del capo di stato maggiore della Marina ».